

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI DELLA MCKINSEY & CO.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della Cassa (di seguito "Anticipazione"), così come previsto dallo Statuto della Cassa.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1. L'Anticipazione può essere concessa dalla Cassa esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dal Socio.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) e, inoltre, che il periodo di iscrizione del Socio sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
- 2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dal Socio in qualsiasi momento.
- 2.4. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, la Cassa si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2.1;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.1.
- 3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dal Socio anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dal Socio con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio alla Cassa di un apposito modulo.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dal Socio, compilando l'apposito modulo e, in caso di adesioni su base collettiva, facendolo sottoscrivere dall'azienda di appartenenza del Socio beneficiario. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata alla Cassa e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 4.2 La Cassa provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dal Socio.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Cassa invia al Socio avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
- 4.4 La documentazione prodotta dal Socio in originale sarà restituita dalla Cassa successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Cassa non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI E POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa al Socio per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Socio e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza al Socio beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito del Socio e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico del Socio.
- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Cassa non ritenga opportuno corrispondere al Socio le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo congruo finale.

- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude al Socio la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per il Socio o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa al Socio per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per se o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte del Socio o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
acquisto da terzi;
acquisto in cooperativa;
costruzione in proprio.

La documentazione da produrre e, inoltre, la seguente:

In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).

In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dal Socio o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

- 6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, il Socio dovrà informare la Cassa fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dal Socio non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.
- 6.5 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge del Socio purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e il Socio abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

- 6.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta al Socio per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione del Socio o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte del Socio i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà

dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);

- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o:
- d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del Socio e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso la Cassa si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dal Socio attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del Socio e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Articolo 8. Ulteriori esigenze del Socio

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa al Socio per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, la richiesta di anticipazione presentata dal Socio alla Cassa non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

9.1 La Cassa si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.